Sentenza 977/2026
Repertorio 1044/2026
Liquidazione 86/2026
controllata

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XIV SEZIONE CIVILE – CRISI D'IMPRESA E CONCORSUALE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Giorgio Jachia Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo Giudice

Dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice *est.*

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento n. 1115-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso in proprio

da

NELLO BETTI (C.F. BTTNLL52B02G834O), nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 02/02/1952 e residente in Roma, Via Boccea n. 319, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luca Iacobini con studio in Roma, Via Laurentina 501 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

debitore

letto il ricorso depositato il 02.07.2026 con il quale Nello Betti ha chiesto che venga aperta la liquidazione controllata del proprio patrimonio;

vista la documentazione prodotta;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC Avv. Antonio Fiorito, con la quale è stata espressa un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), ed è stata altresì esaustivamente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea
Firmato Da: ANNA LAURA MAGLIULO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a557194b3ebed7cfdf9adaf775ed98b

delle spese di procedura: v. *ex multis* Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023) e con l'indicazione delle cause del suo indebitamento e individuate nell'ingente debito (pari ad euro 1.158.522,97) maturato nei confronti di diversi creditori privilegiati quali ADER, COMUNE DI NEPI/STEP S.R.L., ipotecario di primo grado quale MAIOR SPV s.r.l., privilegiato/chirografario CONSORZIO COLLE FARNESE, nonché nei confronti dei creditori chirografari SMERALDA SPV s.r.l., KRUK INVESTIMENTI s.r.l., ING. ALFREDO ANGOTTI, PARK DEPOT s.r.l. e CREDIT FACTOR;

Quanto alla diligenza impiegata dal debitore, va rilevato che, dall'esame della relazione dell'OCC, non emergono profili di frode, mala fede o condotte volte a preordinare lo stato di insolvenza. L'Organismo ha infatti evidenziato come la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dalla perdita dell'attività lavorativa e dalla necessità di fronteggiare contestualmente gli obblighi di mantenimento familiare e quelli derivanti dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione.

dato atto che nelle more del procedimento il g.d. con provvedimento del 14 luglio 2026 ha invitato il debitore e l'OCC a modificare la proposta, visti i rilievi della parte nonché la rinnovata relazione positiva dell'OCC;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII non possono essere compresi nella liquidazione *"i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia";*

considerato che il debitore percepisce una pensione netta mensile pari ad euro 2.146,00;

ritenuto che, pur dovendo essere garantita al debitore la disponibilità delle somme necessarie ad assicurare a sé uno stile di vita dignitoso, residua comunque una quota del trattamento pensionistico suscettibile di essere acquisita alla procedura, con conseguente utilità, ancorché contenuta, per il soddisfacimento dei creditori;

considerato, altresì, che il debitore è proprietario esclusivo del compendio immobiliare sito in Nepi (VT), Via Poggio Fiorito s.n.c. ed è comproprietario di un'unità immobiliare censita al Foglio 253, Particella 934, Sub 11, piano 5, categoria A/3, consistenza 7 vani, rendita catastale € 849,57 la cui quota di titolarità (1/9) sarà oggetto di apposita stima in sede di inventario;

ritenuto che il debitore può essere autorizzato a utilizzare, nelle more della procedura, l'autovettura Fiat Bravo targata DH008VZ con prima immatricolazione in data 27.04.2007 di proprietà priva di un apprezzabile valore commerciale indispensabile per esigenze di mobilità del debitore tenuto conto della sua età e delle condizioni di salute;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea
Firmato Da: ANNA LAURA MAGLIULO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a557194b3ebed7cfdf9adaf775ed98b

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di NELLO BETTI (C.F. BTTNLL52B02G834O), nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 02/02/1952 e residente in Roma, Via Boccea n. 319;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Anna Laura Magliulo,

NOMINA

liquidatore l'avv. Antonio Fiorito, invitandolo a far pervenire in cancelleria – entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina – la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AUTORIZZA

il debitore a utilizzare l'autovettura Fiat Bravo targata DH008VZ

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea
Firmato Da: ANNA LAURA MAGLIULO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a557194b3ebed7cfdf9adaf775ed98b

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea
Firmato Da: ANNA LAURA MAGLIULO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a557194b3ebed7cfdf9adaf775ed98b

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2 ccii. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine il liquidatore, esaminate le osservazioni, formerà lo stato passivo, lo depositerà nel fascicolo informatico e lo comunicherà ai sensi del comma dell'art 273 comma 1 CCII. Con il deposito lo stato passivo diventerà esecutivo.

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale

Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Il Giudice estensore — *dott.ssa Anna Laura Magliulo*

Il Presidente — *dott. Giorgio Jachia*

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea
Firmato Da: ANNA LAURA MAGLIULO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a557194b3ebed7cfdf9adaf775ed98b